

Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario n. 15

ART.1

OGGETTO

Il presente disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio Sanitario n. 15, ed in particolare del Comitato dei Sindaci, dell'Ufficio di Piano e della Rete Territoriale per la Protezione e l'Inclusione Sociale, a norma ed in esecuzione delle Linee Guida per la programmazione del Piano di Zona 2021 e della Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) per la realizzazione del sistema integrato di welfare del Distretto D 15, pubblicate dalla Regione Sicilia sulla GURS n. 33 del 30.07.2021

ART.2

Adozione del Disciplinare

Il Comitato dei Sindaci, in esecuzione dell'art.1 della Convenzione sottoscritta dai Comuni del presente Distretto, ha regolato ed adottato il presente Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio-Sanitario 15.

ART. 3

Definizione delle competenze

Per univocità di interpretazione si definiscono negli articoli successivi le competenze e il funzionamento della governance distrettuale costituita dal *Comitato dei Sindaci* (organo politico), dall'*Ufficio Piano* (organo tecnico-amministrativo istituzionale) e dalla *Rete per la Protezione e l'inclusione Sociale* (luogo di partecipazione e di rappresentanza dei diversi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle politiche di welfare).

ART. 4

Funzioni del Distretto

Distretto Socio Sanitario n. 15 di cui fanno parte i Comuni di Bronte, Randazzo, Maletto e Maniace garantisce l'erogazione delle attività e delle prestazioni socio-assistenziali, espressamente stabilite dalla normativa vigente in attuazione della Legge Quadro 8.11.2000 n. 328 ed in coerenza con le Linee Guida per la programmazione del Piano di Zona 2021 approvate con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 574 del 9 luglio 2021.

2. Sono programmati e gestiti a livello distrettuale:

a) i servizi e le attività realizzate mediante le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) , Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), Fondo "Dopo di Noi" , Fondo

“Vita Indipendente”, Fondo Famiglia, Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP) e di altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali e fondi privati, secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e distrettuale, ai sensi dell’art 22, commi 2 e 4 della Legge 328/2000;

b) i servizi per i quali la programmazione regionale prevede l’obbligo di gestione in forma associata.

ART. 5

Organi del Distretto

Sono organi del Distretto Socio-Sanitario:

a. il **Comitato dei Sindaci**, organo politico con funzioni di indirizzo politico e di controllo politico amministrativo della gestione del welfare locale;

b. l’**Ufficio di Piano**, struttura istituzionale di coordinamento di natura tecnico-amministrativa, con funzioni e competenze gestionali e operative.

c. la **Rete Territoriale per la protezione e l’inclusione sociale**, sede di partecipazione e di rappresentanza dei diversi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle politiche di welfare.

ART. 6

Il Comitato dei Sindaci

6.1. Composizione.

Il Comitato dei Sindaci è formato dai Sindaci dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 15 e dai rappresentanti legali degli altri soggetti pubblici sottoscrittori l’Accordo di Programma se presenti, ovvero da loro delegati. Ciascun Sindaco può delegare le proprie funzioni ad un Assessore. Il Vice Sindaco non ha bisogno di delega formale.

6.2. Organi. –Presidente

Il Presidente del Comitato dei Sindaci è il Sindaco del Comune Capofila e rimane in carica per tutta la durata del suo mandato elettivo di Sindaco. In caso di cessazione della carica, dovuta a qualunque causa, non potrà continuare a svolgere la superiore funzione, pertanto le funzioni di Presidente verranno svolte dal Vice Sindaco del Comune capofila ovvero dall’organo straordinario che andrà ad assumere le funzioni del sindaco cessato, e nelle more, ove non presente il Vice Sindaco, dal Sindaco di uno dei Comuni del Distretto. Invece in caso di impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte da un Assessore del Comune che esprime la Presidenza, appositamente delegato.

Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato nei rapporti con tutti i soggetti e gli Enti esterni.

Esso convoca il Comitato dei Sindaci, definisce l’ordine del giorno delle riunioni, ne disciplina e ne coordina i lavori, cura l’esecuzione delle decisioni e delle determinazioni assunte, attraverso l’Ufficio di Piano e il suo Responsabile.

6.3. Competenze del Comitato dei Sindaci

1. Il Comitato dei Sindaci ha la funzione d’indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione del Piano di Zona, del PAL e di tutti i programmi e gli interventi di competenza distrettuale.

Il Comitato dei Sindaci in particolare:

a) sottoscrive la convenzione fra i Comuni del Distretto per l’attuazione delle Politiche sociali a livello locale, così come proposta dalla Regione Sicilia;

b) individua nell’ambito dell’analisi dei bisogni, le priorità e le azioni da attivare nel territorio di competenza, compatibilmente alle risorse assegnate;

c) istituisce formalmente l’Ufficio di Piano e dispone con propria delibera le eventuali

modifiche alla sua composizione;

d) istituisce la Rete Territoriale per la protezione e l'inclusione sociale articolata nelle seguenti Aree di intervento (Famiglia, Minori e Anziani, Non autosufficienza, Povertà, Immigrazione, ecc);

e) approva la relazione sociale distrettuale, quale atto propedeutico alla stesura del piano o programma impartendo all'Ufficio di Piano gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei medesimi piani o programmi.

f) impartisce all'Ufficio di Piano gli indirizzi politico-amministrativi per la redazione dei progetti e programmi distrettuali e ne è responsabile, ed in particolare:

g) esamina le proposte progettuali dell'Ufficio di Piano o dei programmi e li approva;

h) convoca e coordina le Conferenze di Servizio per informare il territorio sulle iniziative da adottare favorendo la massima partecipazione di tutti gli attori sociali;

i) invia ai consigli Comunali una relazione di monitoraggio annuale sullo stato di avanzamento delle programmazioni oggetto di gestione associata, con particolare attenzione agli obiettivi di politica socio-sanitaria che si intendono perseguire, all'indicazione delle attività e risorse finanziarie destinate, nonché i risultati raggiunti con le precedenti programmazioni;

l) definisce l'importo della quota di compartecipazione dei Comuni e l'importo delle spese necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;

m) approva il documento di previsione finanziaria (Bilancio di Distretto) e il rendiconto finanziario del Distretto;

n) individua l'apporto delle risorse umane espresso in operatore/ore per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, anche mediante distacco presso il Comune Capofila con corretta applicazione dei necessari istituti giuridici.

6.4 Funzionamento ed organizzazione - Convocazione e luogo delle riunioni del Comitato dei Sindaci

Il Comitato è, di norma, convocato su iniziativa dal Presidente. Esso può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti, nonché su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Piano. Nell'ipotesi di richiesta motivata, il Comitato deve essere convocato in un termine non superiore a giorni 20 dalla richiesta.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato deve essere trasmesso alla sede di rappresentanza istituzionale di ciascuna componente, deve contenere l'ordine del giorno analitico degli argomenti in discussione e deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

Nei casi d'urgenza, la riunione del Comitato può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 24 ore prima della seduta, mediante posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il contenuto.

Il Comitato dei Sindaci ha sede legale presso il Comune capofila. Le riunioni si tengono, di norma, presso tale Comune. Qualora motivi di forza maggiore o altri impedimenti non permettano l'uso della sede abituale, o qualora sussistano motivi di opportunità o di emergenza sanitaria, il Presidente può convocare il Comitato dei Sindaci presso una sede diversa, purché nell'ambito del territorio del Distretto o in videoconferenza.

Alle sedute del Comitato oltre ai Sindaci, per particolari ed opportuni motivi, partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Distretto Sanitario e/o il Direttore Generale dell'Asp o suo delegato, i componenti dell'Ufficio di Piano, nonché per particolari ed opportuni motivi, altri soggetti esterni.

6.5 Validità delle riunioni e delle votazioni

Le riunioni del Comitato sono valide se presente, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, fissata a distanza di un'ora dalla prima, con la

presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto.

Per la partecipazione alle sedute del Comitato non sono previsti gettoni di presenza. L'ente di appartenenza di ciascun componente provvede all'eventuale rimborso delle spese sostenute e all'eventuale corresponsione dell'indennità di missione, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Responsabile dell'Ufficio Piano, o da suo delegato, e potrà avvalersi anche del supporto, mediante turn-over, delle unità dell'Ufficio di Piano.

Le sedute del Comitato sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si tratti di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

Nel corso delle adunanze è consentito al Presidente di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver sospeso i lavori della seduta formale e resa, pertanto, nella forma del comitato aperto.

6.6 Comitato aperto

Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente, di sua iniziativa, sentiti gli altri componenti del Comitato o su richiesta di 1/3 dei componenti, può convocare la seduta nella forma di Comitato aperto.

Tali sedute hanno carattere straordinario, nell'ambito delle quali possono essere invitati gli Assessori dei Comuni del Distretto, della Provincia, della Regione, altri rappresentanti dei Comuni, della Provincia e della Regione, nonché Parlamentari e Organismi di partecipazione popolare, le Associazioni sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Comitato gli orientamenti degli Enti e delle Parti Sociali rappresentate.

Il Comitato aperto può essere convocato per particolari motivi di interesse comune, congiuntamente con il Comitato di altri Distretti dell'Asp n. 3.

Durante le adunanze "aperte" del Comitato non possono essere adottate deliberazioni e/o autorizzazione di impegni di spesa.

6.7 Partecipazione di funzionari alla seduta

Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più Componenti, può invitare a partecipare alle adunanze del Comitato, funzionari dell'Asp n. 3 o dei Comuni facenti parte del Distretto o esperti del Terzo Settore, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

Anche dopo aver effettuato le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Componenti del Comitato, ai predetti funzionari può essere richiesto di restare a disposizione.

6.8 Deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice e, di norma, con voto palese. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente, tranne che apposite disposizioni prescrivano il voto segreto, nel qual caso lo scrutinio viene effettuato dal Presidente, con l'assistenza del Responsabile dell'Ufficio Piano. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Una proposta respinta alla prima votazione non può essere, nella stessa seduta, ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.

L'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi essenziali affinché sia valido ed efficace.

L'istruttoria della proposta di deliberazione è curata dal Responsabile dell'Ufficio Piano.

Le deliberazioni del Comitato sono eseguibili immediatamente e divulgate mediante la pubblicazione all'Albo del Comune Capofila per dieci giorni consecutivi. Copia dell'atto sarà consegnata ai Comuni, facenti parte del Distretto, ai fini della conoscenza di tutta la cittadinanza ricadente nel territorio di appartenenza del Distretto.

6.9 Verbale di deliberazione

La deliberazione del Comitato costituisce verbale delle adunanze ed è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Comitato. La sua redazione avviene a cura del Responsabile dell'Ufficio Piano che si avvale, come detto precedentemente, o di suo delegato o del supporto, mediante turn-over, delle unità dell'Ufficio di Piano (funzionari tecnici e/o responsabili dell'area sociale).

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta in modo sintetico i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta.

Nel verbale vengono esplicitamente indicati:

-l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;

-i nomi dei Componenti presenti e di quelli assenti;

-i nominativi degli astenuti e dei contrari;

-nelle votazioni segrete, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

Gli interventi e le dichiarazioni sono indicati nel verbale e, quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, vengono riportati integralmente.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti i partecipanti.

I verbali sono raccolti e depositati nell'archivio del Distretto socio-sanitario, a cura del predetto Responsabile.

6.10 Assenze dei componenti

In caso di impossibilità ad intervenire alla riunione da parte di un Sindaco componente, lo stesso potrà farsi sostituire da un Assessore delegato, nel caso di impossibilità alla sostituzione dovrà darne preventiva comunicazione. Il Vice Sindaco non ha bisogno di delega formale.

6.11 Decadenza – incompatibilità

I componenti del Comitato dei Sindaci decadono dalla carica qualora il Sindaco del Comune rappresentato cessa dalle proprie funzioni o revoca la delega. In questo caso potranno partecipare i commissari.

6.12 Accesso agli atti

Ciascun Ente aderente al Piano di Zona, potrà, in qualsiasi momento, informarsi sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati alla predisposizione e definizione del Piano di Zona, presentando richiesta al Responsabile dell'Ufficio di Piano.

ART. 7 Ufficio di Piano

7.1 Definizione

L'ufficio di Piano è un organo collegiale ed è la struttura istituzionale di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa deputata ad organizzare e gestire i servizi sociali e socio-sanitari, nonché le relative risorse del sistema integrato delle prestazioni sociali erogate sulla base della programmazione distrettuale.

L'Ufficio di Piano è un ufficio comune gerarchicamente autonomo dotato di

un'organizzazione propria che opera in raccordo con gli Uffici di prossimità (Segretariato sociale, Servizio Sociale Professionale) dei singoli Comuni del Distretto Socio-Sanitario, favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate.

7.2 Competenze

All'Ufficio di Piano è attribuito l'esercizio delle funzioni sociali e sociosanitarie comunali e distrettuali e nello specifico ha il compito di:

- supportare il Comitato dei Sindaci;
- predisporre la Relazione sociale, quale rapporto di analisi e di valutazione dei bisogni locali del livello dei servizi socio-sanitari e delle risorse professionali presenti a livello distrettuale;
- provvedere alla gestione e coordinamento della Rete Territoriale;
- predisporre il Bilancio ed il Rendiconto di Distretto, sulla base dei singoli Piani finanziari redatti dai Comuni, appartenenti al Distretto;
- redigere la bozza del Piano di Zona e delle altre programmazioni (Fondo nazionale delle politiche sociali; disabilità e non autosufficienza; Povertà; PON Inclusione; PNSCIA; Dopo di Noi; Vita indipendente; Fondi comunitari, etc.);
- predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'affidamento degli stessi;
- gestire le risorse finanziarie per l'attuazione del Piano di Zona e delle altre programmazioni distrettuali e l'erogazione degli interventi e dei servizi a livello distrettuale;
- predisporre la stesura dell'articolato dei protocolli di intesa e di altri atti finalizzati al coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali e con gli altri attori sociali coinvolti;
- predisporre la relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'utilizzo delle somme ricevute dal Comune Capofila;
- adottare tutti gli atti necessari all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e alla rendicontazione delle spese sostenute;
- effettuare il controllo, monitoraggio e valutazione dei servizi e delle prestazioni erogate;
- raccordare le strutture dei Comuni convenzionati competenti in materia di servizi sociali;
- svolgere attività istruttoria per la definizione degli strumenti regolamentari di competenza del Comitato dei Sindaci;
- esercitare tutta l'attività gestionale che scaturisce dalla programmazione e pianificazione delle politiche sociali distrettuali;
- assolvere ogni altro compito previsto dalla legge, dai regolamenti e dalle circolari.

7.3 Composizione dell'Ufficio di Piano e costi

L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane e finanziarie per rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente le funzioni e i compiti all'Ufficio stesso.

L'Ufficio di Piano è diretto dal Responsabile ed è dotato di un apparato di personale distaccato dai Comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario.; esso è inoltre supportato dai competenti servizi del Comune Capofila, dai responsabili e dal Personale degli uffici sociali dei Comuni aderenti.

La dotazione organica del personale dell'Ufficio di Piano, così come determinata dal Comitato dei Sindaci anche in proporzione alla popolazione, comprende l'insieme dei posti a tempo pieno e/o a tempo parziale distinti per categoria e per profili professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano ogni Comune individua, in modo puntuale, l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane espresso in operatore/ore per il funzionamento del medesimo, anche mediante distacco presso il

Comune Capofila, con correlata applicazione degli istituti giuridici.

Le risorse umane assegnate all'Ufficio di Piano sono individuate tra il personale già in organico presso i Comuni che compongono il Distretto e possono essere reclutate anche attraverso procedure di legge.

Il fabbisogno di risorse umane, definito dal Comitato dei Sindaci, tenuto conto anche delle figure assegnate e dell'inquadramento giuridico, è così determinato:

- n. 1 Responsabile dell'Ufficio di Piano, cat. D Titolare di posizione organizzativa;
- n. 6 Assistenti sociali dei Comuni del Distretto 15, cat. D (apporto orario ___);
- n. 3 Funzionario amministrativo responsabile dell'Area Sociale (apporto orario per ___ ore settimanali),
- n. 2 Istruttore amministrativo/contabile (apporto orario per ___ ore settimanali);
- n. 4 Esecutori/Collaboratori amministrativi/ Tecnici informatici (apporto orario per ___ ore settimanali).

Tale dotazione organica può essere integrata con personale a tempo determinato, collaboratori ed esperti assunti per l'attuazione di specifici programmi di attività, nei limiti delle risorse disponibili e all'uopo finalizzate.

Il costo della dotazione organica è determinato dal valore della retribuzione dovuta alle unità operatore/ore come sopra individuate, in riferimento alle ore di lavoro prestate per il Distretto, a cui va aggiunto il maturato economico determinato dalla relativa posizione (economica). Il personale assegnato al Distretto sarà regolarmente retribuito dal Comune di appartenenza.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige, a tal fine, apposita ricognizione dei costi di gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.

Per il personale distaccato si applicano le norme vigenti.

Il personale assegnato al Distretto per un apporto parziale delle ore contrattuali opererà in giornate prestabilite e concordate con il Responsabile dell'Ufficio di Piano ed assolverà con diligenza e nel rispetto dei termini il carico di lavoro assegnatogli, nel rispetto dell'organizzazione definitiva.

Il congedo ordinario e/o straordinario e i permessi saranno richiesti presso l'Ufficio comunale di appartenenza che autorizzerà dandone comunicazione al Responsabile del Distretto.

Il potere disciplinare è esercitato dal Comune di appartenenza, su segnalazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano Distrettuale. Trovano applicazione le norme sull'istituzione ed il funzionamento degli uffici per i procedimenti disciplinari dei Comuni competenti.

7.4 Funzionamento ed organizzazione

L'Ufficio di Piano è dotato di risorse umane e finanziarie in misura adeguata a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente le funzioni e i compiti propri dell'Ufficio. Gode di autonomia gestionale da svolgersi attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali adottate dal suo Responsabile e dagli altri funzionari responsabili facenti parte del medesimo.

L'Ufficio di Piano ha sede nei locali del Comune Capofila e si avvale, per la realizzazione dei propri compiti, oltre che del personale distaccato dai Comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario, anche del supporto dei competenti servizi di Staff dello stesso Comune capofila e del personale degli Uffici sociali dei Comuni aderenti anche con modalità di lavoro a distanza.

L'organico dell'Ufficio di Piano potrà essere rafforzato anche attraverso l'acquisizione/assunzione da parte del Comune capofila di ulteriore personale amministrativo con le risorse dei fondi per il sociale (PON Inclusionone, QSFP, PAC etc), ove

ritenuta spesa ammissibile.

7.5 Responsabile dell'Ufficio di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato con atto del Sindaco del Comune capofila, su designazione del Comitato dei Sindaci, tra i componenti della dirigenza/posizione organizzativa dei Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario ed assume la responsabilità del funzionamento dell'Ufficio stesso, che dirige e coordina.

Al Responsabile dell'Ufficio di Piano, come sopra individuato, in ragione dell'espletamento della propria attività presso uffici di carattere sovracomunale, compete l'indennità di posizione nella misura massima stabilita dal Comitato di lavoro del personale degli Enti Locali e comunque nella misura pari alla maggiorazione del 30% dell'indennità di posizione organizzativa già determinata.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è individuato secondo criteri di competenza professionale e svolgerà la propria attività per almeno 15 ore settimanali.

La durata dell'incarico è di anni tre e può essere rinnovato. Alla scadenza naturale dell'incarico non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano sovrintende a tutte le attività necessarie e per il buon funzionamento dell'Ufficio medesimo.

Esso in particolare:

- a) garantisce, su tutto il territorio del Distretto, una programmazione condivisa e una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali attraverso l'emanazione di linee guida sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci;
- b) garantisce il collegamento con gli uffici di Servizio Sociale dei singoli comuni facenti parte del Distretto, favorendo il loro coinvolgimento nelle politiche sociali distrettuali e favorendo un continuo flusso informativo sulle attività programmate e realizzate;
- c) coordina l'Ufficio di Piano, del cui personale è vertice burocratico, segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
- d) è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Comitato dei Sindaci;
- e) promuove la definizione di Accordi di Programma e Convenzioni con altri enti;
- f) sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- g) indice le Conferenze di servizi programmate dal Comitato dei Sindaci;
- h) coordina i Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative relative alle diverse programmazioni;
- i) cura, ogni anno, la redazione della relazione sociale distrettuale e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune capofila o del Distretto, previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci;
- l) assume ogni altra competenza individuata dal Comitato dei Sindaci.

In caso di assenza del Responsabile dell'Ufficio di Piano, le funzioni sono svolte da un sostituto individuato dal Sindaco del Comune Capofila tra i componenti dell'Ufficio di Piano.

7.6 Rimborso servizio reso per l'Ufficio di Piano

I costi di funzionamento del Distretto Socio-Sanitario, inclusi i costi del personale distaccato ovvero reclutato all'esterno, sono ripartiti tra i Comuni aderenti in ragione della popolazione residente.

7.7 Incentivazione del personale dell'Ufficio di Piano

I componenti dell'Ufficio di Piano dipendenti della Pubblica Amministrazione mantengono la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico ed economico propri della Amministrazione di appartenenza.

Il Comitato dei Sindaci riconosce a tale personale la particolarità degli incarichi ricoperti in seno all'Ufficio di Piano, per la necessità di agire in coordinamento con i Comuni, in materie complesse che richiedono un'elevata competenza specialistica, con l'assunzione di un notevole grado di responsabilità e la gestione di ingenti somme connesse ai Piani operativi del settore sociale.

Per tali ragioni, i Sindaci dei Comuni d'appartenenza di tale personale si impegnano a prevedere la predisposizione di apposito obiettivo volto alla incentivazione di tale impegno, nell'ambito dell'annuale individuazione dei compensi previsti a titolo di produttività per il personale, nel rispetto delle previsioni di legge, in particolare quelle di cui al d.lgs. 150/2009 e ss. mm. ed ii, e dei Contratti Collettivi degli Enti Locali.

I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno, per il proprio personale titolare di posizione organizzativa (PO) distaccato, individuare apposita voce che preveda la valorizzazione della PO in rapporto all'espletamento di attività presso Uffici di carattere sovracomunale.

7.8 Revoche, dimissioni e sostituzione del personale dell'Ufficio di Piano

Il Comitato dei Sindaci, su segnalazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano, propone al Comune di appartenenza del componente dell'Ufficio di Piano, l'eventuale revoca e/o sostituzione del medesimo componente per i seguenti motivi:

- a) accertata irregolarità o contrasto con gli indirizzi programmatici;
- b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- c) mancata partecipazione agli incontri ed alle attività dell'Ufficio di Piano organizzate dal Responsabile.

Il Comune di appartenenza del dipendente revocato ha l'obbligo di individuare, in sostituzione, un'altra unità con competenze analoghe a quella da sostituire.

7.9 Responsabilità

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano e l'intero personale dello stesso Ufficio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile, prevista e disciplinata dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 8

Bilancio di distretto e disposizioni finanziarie

Il Distretto ha autonomia tecnica, operativa e gestionale per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge e oggetto della convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali. L'autonomia gestionale si esplica nell'ambito dei programmi approvati dal Comitato dei Sindaci.

Il Distretto è altresì dotato di autonomia economico-finanziaria nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, con contabilità finanziaria nell'ambito degli strumenti finanziari del Comune capofila.

Il Comitato dei Sindaci, nell'espletamento delle attività programmatiche, approva il bilancio di Distretto, le cui risorse, necessarie all'organizzazione dei servizi associati, sono quelle proprie dei Comuni associati, quelle relative ai contributi di terzi, ai trasferimenti della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea che insieme concorrono a formare il Bilancio di Distretto.

Le quote di compartecipazione al Bilancio di Distretto in capo ai Comuni associati saranno

definite con delibera del Comitato.

Il Comitato dei Sindaci, entro il 30 novembre di ogni anno, definisce l'importo della suddetta quota di compartecipazione e l'importo delle spese per il funzionamento dell'Ufficio di Piano per l'anno successivo, comprese quelle per le risorse umane.

Successivamente, il Comune capofila, in qualità di delegato all'esercizio della funzione contabile, istituisce nel proprio bilancio il "Fondo per la gestione associata dei servizi sociali" iscrivendo, in apposito settore, tutte le entrate e le risorse messe a disposizione del Distretto, nonché le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di competenza dell'Ufficio di Piano.

Ogni Comune associato iscrive nel proprio bilancio la quota di compartecipazione da trasferire al Distretto per la gestione associata dei servizi sociali, come da delibera del Comitato dei Sindaci.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e per la realizzazione delle attività finanziate da: Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) e di altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali e con fondi privati. Il rendiconto finanziario è approvato dal Comitato dei Sindaci e trasmesso ai Comuni associati entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 9

La Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale

9.1. Definizione e competenze

La "Rete territoriale per la protezione e l'inclusione sociale" costituisce il luogo privilegiato per la concertazione territoriale degli interventi sostenuti a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA), "Fondo del Dopo di noi", Fondo "Vita Indipendente, Fondo Famiglia, Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), PON Inclusione e su altre progettualità distrettuali finanziate con fondi comunitari, nazionali, regionali, comunali e con fondi privati che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali.

La Rete assolve a quanto previsto dal D.Lgs 147/2017 in merito a "la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Nello specifico La Rete territoriale contribuisce alle seguenti azioni:

- a) partecipa alla programmazione dei fondi oggetto di gestione associata attraverso la condivisione di dati per l'analisi del fabbisogno sociale;
- b) si esprime sulla Relazione Sociale distrettuale anche al fine di implementare la collaborazione tra servizi per l'attuazione delle azioni programmate.

9.2 Composizione

La Rete è istituita dal Comitato dei Sindaci e si articola in Tavoli di Concertazione permanenti riguardanti specifiche Aree di intervento (Famiglia, Minori e Anziani, Non autosufficienza, Povertà, Immigrazione, ecc).

I partecipanti ai Tavoli sono individuati ogni due anni dall'Ufficio di Piano distrettuale, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio territoriale in materia di politiche sociali.

La Rete è composta da Rappresentanti del Terzo Settore, Associazioni di categoria, professionali e del mondo della cooperazione, Organizzazioni Sindacali, Organismi della formazione professionale, Scuole, Centri provinciali per l'istruzione Adulti (CPIA), Ufficio Servizio Sociale Minorile (USSM), l'Ufficio Scolastico Provinciale, Osservatorio dispersione scolastica, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), Centri per l'Impiego (CPI), Università e Centri di ricerca e da enti e associazioni in rappresentanza dei beneficiari degli interventi e dei servizi sociali.

La medesima è articolata nelle seguenti Aree di Intervento:

1. Famiglia, Minori e Anziani;
2. Disabilità e non autosufficienza;
3. Povertà ed esclusione sociale.

9.3 Funzionamento e organizzazione.

La Rete è sempre operativa e deve essere sentita periodicamente e comunque obbligatoriamente in occasione della fase propedeutica alla definizione/programmazione e nel primo trimestre di ogni anno per verificare i risultati raggiunti dal Distretto Socio Sanitario nella erogazione dei servizi, nello stato di attuazione dei programmi e nella tempistica media di pagamento agli aventi diritto delle prestazioni rese.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano distrettuale convoca periodicamente tavoli tematici per le attività assegnate alla Rete territoriale.

Alle riunioni della Rete partecipano i referenti amministrativi e tecnici dell'Ufficio di Piano, i quali svolgono il compito di coordinamento e di verbalizzazione delle sedute.

Per la partecipazione ai lavori della rete non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

ART.10

Modifiche e/o integrazioni

Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Disciplinare sono regolate ed adottate con deliberazioni del Comitato dei Sindaci, anche su proposta del Responsabile dell'Ufficio di Piano .

ART. 11

Rinvio


Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si rimanda alla normativa vigente in materia.


ART. 12

Entrata in vigore del disciplinare

Il presente Disciplinare per l'organizzazione e il funzionamento del Distretto Socio - Sanitario D 15 entra in vigore all'atto della sua adozione, 14.04.06.2022.

Bronte 

Maletto 

Maniace 

Randazzo _____